

atti aziendali, ma esige risposte e documentazione puntuali. La tenuta del sistema di garanzia poggia sulla responsabilità di entrambe le parti: la correttezza richiesta alle organizzazioni sindacali deve riflettersi in una gestione datoriale trasparente e non arbitraria.

### ***Obblighi informativi e “pregiudizio da annuncio”***

La trasparenza e la tempestività dei flussi informativi sono presupposti essenziali per la consapevolezza dell’utenza e la programmabilità dei servizi.

L’esperienza dimostra che il pregiudizio per l’utenza non si produce soltanto con l’astensione dal lavoro il giorno dello sciopero, ma già nel momento della proclamazione, il cui solo annuncio produce effetti immediati e spesso irreversibili sulla regolarità dei servizi. Questa dimensione del conflitto, che precede l’astensione reale e si consuma interamente sul terreno della comunicazione dello sciopero, costituisce un pregiudizio autonomo per il servizio pubblico, anche qualora la partecipazione effettiva dei lavoratori risulti, *a posteriori*, esigua o nulla (Delibera n. 25/82).

In tale contesto, la Commissione ha colto l’occasione per evidenziare una dinamica sempre più frequente: l’utilizzo della proclamazione come strumento di visibilità mediatica e di proselitismo di alcune sigle sindacali, alla ricerca di un riflesso di cronaca o di una presenza formale nei calendari delle vertenze. Come esempio limite di azione simbolica vi è il caso, affrontato nell’anno in esame, dello “sciopero di un minuto” nella scuola, che la Commissione ha ritenuto non meritevole di essere inserito negli obblighi informativi del "Cruscotto degli scioperi" della Funzione Pubblica.

Per contrastare il fenomeno delle proclamazioni finalizzate a ottenere mera visibilità mediatica, la Commissione ha adottato da tempo una strategia di filtro attivo, confermata anche nell’anno in esame. Si autorizzano le aziende erogatrici, sotto la propria responsabilità, a non dare comunicazione dello sciopero all’utenza qualora, sulla base di dati oggettivi - come l’irrilevante

consistenza associativa o lo storico nullo di adesione della sigla proclamante - sia ragionevole prevedere che l'astensione non avrà alcun seguito reale.

Questo orientamento mira a neutralizzare il cosiddetto "pregiudizio da annuncio", impedendo che i canali informativi pubblici diventino cassa di risonanza per azioni prive di consistenza reale. L'obiettivo è tutelare l'utenza da allarmismi ingiustificati, preservando l'efficacia della comunicazione per i conflitti realmente impattanti sulla collettività.

### ***Lo sciopero virtuale***

Esistono strumenti per protestare senza danneggiare l'utente, la cui attivazione presuppone un'elevata maturità nelle relazioni sindacali.

Il monitoraggio del settore elicotteristico - comparto a bassa conflittualità ma interessato, nell'anno in esame, da una grave vertenza legata a carenze di organico e previdenziali - ha offerto alla Commissione l'occasione per richiamare l'attenzione sull'istituto dello sciopero virtuale, una modalità di conflitto prevista dalla Regolamentazione di settore ma raramente applicata, a causa della diffusa opposizione delle aziende.

In contesti dove l'astensione effettiva dal lavoro è preclusa dalla tutela della vita, come nei servizi di emergenza sanitaria, questo istituto trasforma il conflitto in un onere economico reciproco: il servizio prosegue regolarmente, ma i lavoratori rinunciano alla retribuzione e le imprese versano una somma equivalente a scopi sociali.

Si tratta di un modello di equilibrio avanzato, che garantisce il diritto di sciopero senza alcun pregiudizio per la collettività, che la Commissione intende promuovere.

### ***La gestione dei grandi eventi***

In un anno caratterizzato da eventi di portata globale e scadenze internazionali, la Commissione ha adottato un modello di vigilanza operativa basato su mediazione, *moral suasion* e bilanciamento dinamico dei diritti.